



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

SEZIONE 4

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1446/11

UDIENZA DEL

02/04/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

632

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |            |          |            |
|--------------------------|------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | OCCHINEGRO | RICCARDO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO    | SAVERIO  | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | CRISTOFARO | NICOLA   | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |            |          |            |
| <input type="checkbox"/> |            |          |            |
| <input type="checkbox"/> |            |          |            |
| <input type="checkbox"/> |            |          |            |

PRONUNCIATA IL:

02 APR. 2012

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

05/04/12

ha emesso la seguente

SENTENZA


Il Segretario

Il Segretario di Sezione  
(Angelo PAGANO)

*[Handwritten signature]*

- sul ricorso n° 1446/11  
depositato il 11/05/2011

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° ATTO DIFFIDA 106/2011/012/2720 IRPEG 2001  
RIT.FONTE/D.CAM  
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO  
CO. CO. DI LIQUIDAZIONE  
IN PERSONA DEL LIQUID. DEL SIG. ~~XXXXXXXXXX~~  
VIA BRUNO,45 74121 TARANTO TA



difeso da:  
MONTANARO DOTT.VITO  
C.SO UMBERTO,150 74100 TARANTO TA

proposto dal ricorrente:  
~~XXXXXXXXXX~~ S.R.L. IN LIQUIDAZIONE  
IN PERSONA DEL LIQUID. DEL SIG. ~~XXXXXXXXXX~~  
~~XXXXXXXXXX~~ 5 74121 TARANTO TA

difeso da:  
MONTANARO DOTT.VITO  
C.SO UMBERTO,150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:  
CONC. EQUITALIA PRAGMA S.P.A.  
VIA XX SETTEMBRE, 6 74100 TARANTO TA

difeso da:



SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1446/11

UDIENZA DEL

02/04/2012

ore 09:30

(segue)

ROCCAFORTE DR.SSA FARIBA  
VIA SOLITO,69 74100 TARANTO TA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° ATTO DIFFIDA 106/2011/012/2720 IRPEG 2003  
RIT.FONTE/D.CAM  
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO  
CO. GEDINOR IN LIQUIDAZIONE  
IN PERSONA DEL LIQUID.DEL SIG. DI NOLTE FERESIO  
VIA BRUNO,45 74121 TARANTO TA

**difeso da:**  
MONTANARO DOTT.VITO  
C.SO UMBERTO,150 74100 TARANTO TA

**proposto dal ricorrente:**  
CO. GEDINOR IN LIQUIDAZIONE  
IN PERSONA DEL LIQUID.DEL SIG. DI NOLTE FERESIO  
VIA BRUNO,45 74121 TARANTO TA

**difeso da:**  
MONTANARO DOTT.VITO  
C.SO UMBERTO,150 74100 TARANTO TA

**terzi chiamati in causa:**  
CONC. EQUITALIA PRAGMA S.P.A.  
VIA XX SETTEMBRE, 6 74100 TARANTO TA

**difeso da:**  
ROCCAFORTE DR.SSA FARIBA  
VIA SOLITO,69 74100 TARANTO TA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° ATTO DIFFIDA 106/2011/012/2720 IRPEG 2005  
RIT.FONTE/D.CAM  
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO  
CO. GEDINOR IN LIQUIDAZIONE  
IN PERSONA DEL LIQUID.DEL SIG. DI NOLTE FERESIO  
VIA BRUNO,45 74121 TARANTO TA

**difeso da:**  
MONTANARO DOTT.VITO  
C.SO UMBERTO,150 74100 TARANTO TA

**proposto dal ricorrente:**  
CO. GEDINOR IN LIQUIDAZIONE  
IN PERSONA DEL LIQUID.DEL SIG. DI NOLTE FERESIO  
VIA BRUNO,45 74121 TARANTO TA



(segue)

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1446/11

UDIENZA DEL

02/04/2012

ore 09:30

**difeso da:**

MONTANARO DOTT.VITO  
C.SO UMBERTO,150 74100 TARANTO TA

**terzi chiamati in causa:**

CONC. EQUITALIA PRAGMA S.P.A.  
VIA XX SETTEMBRE, 6 74100 TARANTO TA

**difeso da:**

ROCCAFORTE DR.SSA FARIBA  
VIA SOLITO,69 74100 TARANTO TA

RGR. 1446/11 [REDACTED] S. R. L. in LIQUIDAZIONE  
In persona del LIQUIDATORE sig. [REDACTED]

Con unico atto notificato ad Agenzia delle Entrate Taranto e ad Equitalia Sud SpA Taranto, viene proposto ricorso contro ATTO di DIFFIDA di PAGAMENTO DEI TRIBUTI ISCRITTI A RUOLO Doc. 10620110120000272000 data 31-1-2011 intestato [REDACTED] SRL in liquidazione RAPP. DIAC. FOR. [REDACTED] TARANTO, inviato per posta in data 22-2-2011 al sig. Dino Passio, viale Bontadeo, 4 Taranto e con il quale Equitalia Sud SpA Taranto, sul presupposto dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento n.10620050027331687 alla data 24-2-2007 e numero 10620089992512461 alla data 27/6/2009, richiede il pagamento degli importi integrali riportati nell'atto e con l'avvertimento che in mancanza verranno avviate le azioni esecutive previste dalla legge.

Il ricorrente contesta l'atto e la richiesta ed espone:

==inesistenza della notifica dell'atto "diffida" perché recapitato in violazione dell'art. 26-DPR.602/73 ed art. 3-L.890/82;

==carezza di motivazione dell'atto recapitato;

==mancata conoscenza delle cartelle di pagamento indicate nella diffida e degli eventuali atti prodromici riferiti alla richiesta;

==illegittimità dell'iscrizione a ruolo per violazione dell'obbligo di indicare il responsabile del procedimento sia dell'Ente creditore che del Concessionario per la riscossione;

==la società CO.GE.DIN srl è stata cancellata dal registro delle imprese e non è stato seguito, per la notifica e per la richiesta, la procedura riportata dall'art. 2495 cc;

==inesistenza dell'atto notificato perché intestato a società inesistente perché estinta;

==illegittimità della richiesta nei riguardi del liquidatore e nei riguardi dei soci.

Il ricorrente analizza ognuno dei punti citati con argomentazioni a difesa dei propri diritti e conclude chiedendo doversi dichiarare illegittima e nulla la pretesa perché esercitata sulla base di cartelle mai notificate, dichiarare inesistente l'atto impugnato, dichiarare nullo e/o annullare l'atto impugnato per tutto quanto esposto.

E'costituita l'Agenzia delle Entrate di Taranto che in sue deduzioni scritte e poichè le cartelle di pagamento portanti i ruoli risultano notificate, chiede l'inammissibilità del ricorso per violazione degli artt.19 e 21-D.Lgs,546/92.

Equitalia Sud Spa Taranto è costituita in atti ed in sue deduzioni scritte in via preliminare eccepisce l'inammissibilità del ricorso perché la "diffida" di pagamento non è atto autonomamente impugnabile ed è nuovamente inammissibile il ricorso per il fatto che avendo il ricorrente riportato solo la data in cui l'atto sarebbe stato inoltrato (22-2-2011), non è possibile verificare se è stato rispettato il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso.


In relazione alla omessa notifica delle cartelle di pagamento, Equitalia Sud Spa allega cinque fotocopie di documenti riguardanti le notifiche e ritiene di dimostrare con tali documenti, la regolarità e legittimità del procedimento notificatorio riguardante le cartelle interessate.

Sostenendo che l'atto "diffida" contiene adeguata motivazione, conclude Equitalia Sud Spa chiedendo doversi dichiarare inammissibile e/o rigettare il ricorso, riconoscere la legittimità della pretesa tributaria e condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite con distrazione delle stesse in favore del costituito difensore che se ne dichiara anticipatario.

Alla pubblica udienza odierna sono presenti i difensori delle parti costituite ed essi si riportano ognuno ai propri atti ed alle richieste già esposte.

Esaminati gli atti e le norme di riferimento, la Commissione ritiene di dover condividere le ragioni esposte dal ricorrente e se ne indicano di seguito i motivi.

In via preliminare la Commissione ritiene di dover rispondere alle richieste di inammissibilità esposte da Equitalia Sud SpA.



Reg. 1446/11 f. 2000

Sulla richiesta di inammissibilità dell'agenzia delle Entrate poiché la stessa è collegata alla notifica delle cartelle di pagamento e si ritiene di poter riferire dopo aver trattato tale argomento.

Equitalia Sud SpA ha richiesto inammissibilità del gravame perché la "DIFFIDA di PAGAMENTO" non è atto autonomamente impugnabile e perché il ricorrente non ha indicato la data di ricezione dell'atto, ma avendo indicato solo la data in cui lo stesso è stato avviato alla spedizione, con tale elemento non è possibile controllare se il ricorso è stato proposto nel termine di sessanta giorni previsti dalla legge.

La Commissione ritiene che ambedue le eccezioni sono pretestuose.

Il ricorso è stato proposto dal ricorrente con spedizione dell'atto all'agenzia delle Entrate Taranto e ad Equitalia Sud SpA Taranto in data 19-4-2011 ove il citato invio della "diffida" è stato effettuato in data 22-2-2011. Considerando che tale ultima data non è stato oggetto di contestazione, il ricorso risulta legittimamente proposto entro i sessanta giorni di legge a muovere da tale data.

Quanto alla non autonoma impugnabilità della "diffida" la Commissione sottolinea che dalle numerose modifiche legislative intervenute sugli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie, si comprende chiaramente come tutti gli atti (qualunque sia la sua denominazione) che raggiungono il contribuente, emessi sia dalle Agenzie delle Entrate che dai Concessionari per la riscossione e contengono richieste di pagamento di imposte, sono legittimamente impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie anche se non compresi nella elencazione della specifica norma.

Ambedue le richieste di inammissibilità vengono pertanto rigettate e la Commissione passa all'esame del merito.

Anche perché collegata alla richiesta di inammissibilità presentata dall'agenzia delle Entrate che ritiene essere state notificate le cartelle di pagamento, si ritiene di dover esaminare tale motivo.

#### Mancata conoscenza delle cartelle di pagamento

Premesso che in fascicolo vi è VISURA ORDINARIA della SOCIETA' di CAPITALI [REDACTED] SRL rilasciata dalla CCIAA di Taranto in data 28-2-2011, precisa la Commissione che le indicazioni delle date e dei fatti della società intervenuti dalla data della sua costituzione alla data della sua cessazione, sono stati rilevati da tale certificazione.

Così da tale documento si rileva che:

- [REDACTED] srl è stata costituita il 13-3-1991 ed iscritta al registro imprese il 30-10-1991 e che la sede sociale e legale fu stabilita in Taranto alla via [REDACTED] n. 6;
- Amministratore unico a tempo indeterminato della società fu nominato con lo stesso atto, tale [REDACTED] residente in Taranto frazione [REDACTED] 15;
- la società con atto notarile del 31-12-1994 entra nella procedura di liquidazione volontaria;
- liquidatore della società con il medesimo atto viene nominato [REDACTED] con residenza in Taranto frazione S. Vito alla via Eido Bruno [REDACTED] 5;
- con domanda del 14-1-2008 la società viene cancellata dal registro delle imprese dalla data del 21-1-2008;
- in data 1-9-2004 la società apre due unità locali:  
la prima in [REDACTED] Taranto quale deposito;  
la seconda in via [REDACTED] in Taranto quale ufficio.

Tanto premesso e considerato che Equitalia Sud SpA ritiene essere valide le notifiche delle due cartelle di pagamento interessate sulla base della documentazione depositata agli atti in fotocopia, occorre esaminare tale documentazione anche alla luce di quanto risulta dalla visura camerale ed in riguardo anche all'art. 2495 cc citato sia da Equitalia che dal ricorrente con argomenti esposti da ognuno a propria difesa.

*Angela*

Rep. 1446/M f. 3, ...

\*\*\*la cartella n. 10620050027331687 con data di notifica 23-2-2007 risulta intestata a CO.GE-DIN srl in liquidazione c/o rappresentante legale [redacted]. NON VI E' ALCUNA INDICAZIONE di INDIRIZZO.

Sembrerebbe che il notificatore si sia recato in Piazza [redacted] n. 8 Taranto, non ha trovato nessuno per ricevere l'atto e si è quindi recato alla casa del Comune per il deposito dell'atto all'albo pretorio. La cartolina-avviso del deposito è stata inviata sempre all'indirizzo di [redacted] 23° n. 8 Taranto ed il plico è stato restituito al mittente per compiuta giacenza e ritiro non curato.

La Commissione deve rilevare la nullità del procedimento notificatorio.

Il plico doveva essere intestato a [redacted] srl in liquidazione via [redacted] n.6 Taranto ed il notificatore aveva quale primo obbligo quello di ricercare la società in liquidazione all'indirizzo della sua sede mai mutata.

Se a tale indirizzo non avesse trovato il liquidatore per ricevere l'atto (e solo il liquidatore perché solo il liquidatore era abilitato e legittimato a ricevere l'atto), il notificatore aveva l'onere di continuare il procedimento di notificazione ai sensi dell'art. 140 cpc.

Tutto ciò non è stato seguito ed il procedimento notificatorio, come già detto è nullo e con la diretta conseguenza che il contribuente non ha mai conosciuto l'esistenza dell'atto che si intendeva notificare (la cartella di pagamento).

\*\*\*cartella n.1062008002512461 con data di notifica indicata nella data del 18-6-2009 (riportata nell'atto di "diffida" nella data del 27-6-2009).

Considerato che la data di notifica è successiva a quella della cessazione (14-1-2008) della società ed anche alla data riferita all'anno successivo alla data di cessazione (e quindi al 14-1-2009), l'atto contenente richiesta di pagamento (la cartella di pagamento) non poteva essere più intestata direttamente alla società in liquidazione, ma l'intera richiesta doveva essere effettuata e notificata alla persona di ogni singolo socio e suddivisa per l'importo in proporzione a quello che ogni socio avesse ricevuto come risultante dal bilancio di liquidazione.

Ciò in quanto la cancellazione determina l'estinzione della persona giuridica e tale estinzione comporta la perdita della capacità e della legittimazione.

Ognuno degli atti da inoltrare ad ogni socio doveva essere perciò notificato direttamente l'indirizzo di abitazione di ogni singolo socio.

Risulta invece che la cartella (per quanto non è dato conoscere l'importo originario della richiesta) alla data del 18-6-2009 è stata avviata in via [redacted] Taranto e così anche la raccomandata-avviso del deposito all'albo pretorio della casa comunale.

L'intero procedimento di notificazione risulta essere nullo e la diretta e prima conseguenza è che il contribuente non ha mai saputo dell'esistenza dell'atto che si intendeva notificare.

Dopo l'esame delle vicende notificatorie che confermano con certezza che le cartelle non sono state mai validamente notificate al contribuente, si deve rilevare che i ruoli contenuti nelle cartelle di pagamento vengono conosciuti per la prima volta alla data di avvio alla spedizione della "diffida" oggi in esame e cioè al 22-2-2011 e ciò comporta alcune conseguenze:

--alla data citata (22-2-2011) gli Enti creditori erano già decaduti dal diritto di richiesta;

--le richieste contenute nella "diffida" risultano infondate in quanto effettuata senza titolo valido per le richieste stesse;

e la "diffida", pertanto, risulta illegittima.

Mancanza di motivazione dell'atto recapitato "diffida di pagamento"

Risulta del tutto evidente che quanto riportato nella "diffida di pagamento non assolve agli obblighi di motivazione per come imposti dalla legge per gli atti della P.A. e dei concessionari della riscossione.

*[Handwritten signature]*

Rp. 144/11 f. 4 =

Da quanto esposto nell'atto recapitato non si comprendono le ragioni originarie di richiesta, mancano i riferimenti riguardanti il ruolo e non sono indicati gli elementi essenziali a giustificazione della tassazione eseguita.

Un atto carente di tanti elementi essenziali non può avere alcun riconoscimento giuridico e deve essere posto definitivamente nel nulla.

In conclusione le ragioni del ricorrente devono essere integralmente accolte e deve essere altresì censurato l'operato di ambedue gli Enti convocati in giudizio.

Le spese seguono la soccombenza e vengono stabilite come in dispositivo.

P. Q. M.

La QUARTA Sezione della C.T.P. di Taranto, così provvede:

==in accoglimento del ricorso;

\*\*dichiara nulli i ruoli portati dalle cartelle di pagamento individuate nell' "atto di diffida" impugnato;

\*\*dichiara nullo l' "atto di diffida" opposto ed oggi in esame;

==determina le spese di questo giudizio equitativamente in euro 1.000 (mille) oltre iva e cap se dovuti, pone le stesse per il 50% a carico dell'Agenzia delle Entrate di Taranto e per il 50% a carico di Equitalia Sud SpA Taranto e da pagare in favore del ricorrente.

Così deciso il giorno 2-4-2012

IL GIUDICE RELATORE  
(Saverio D'Agaro)

IL PRESIDENTE  
(Riccardo Occhinegro)